

USICIVICI/DEMANIO/RISORSE

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

USICIVICI.IT

GIURISPRUDENZA

T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sentenza 8 maggio 2015, n. 342

sul ricorso numero di registro generale 201 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Il Fallimento N.3786/2007 della Società Cantiere N.L. e P.A. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Pollastrelli, con domicilio eletto presso Avv. Maria Paola Giannotti in Ancona, Via Palestro, 5;

contro

Comune di Civitanova Marche, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Angelone, Fabrizio Foglietti, con domicilio eletto presso Avv. Matteo Rossi in Ancona, Via Matteotti, 110;

Agenzia del Demanio -Filiale Marche, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

Comune di Civitanova Marche Dirigente VII Settore - Servizio Demanio Marittimo-Porto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Ditta A.L. & C. S.a.s., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

-del Provv. prot. n. 63714 del 27 dicembre 2010 avente ad oggetto: ditta Mazzante Fabio-Richiesta riconsegna area Cantiere Navale Anconetani in concomitanza con la scadenza della licenza demaniale n.35/2008.

Con motivi aggiunti depositati il 20.4.2011

-dell'Ordinanza dirigenziale n. 004/2011 R.O., prot. n. 2607 del 19.01.2011, con la quale veniva ordinato, entro il termine congruo di 15 giorni a far data dalla notifica dell'ordinanza stessa, di provvedere alla restituzione al Comune di Civitanova Marche

dell'area demaniale marittima assentita in concessione con licenza demaniale n. 35/2008 e scaduta in data 31.12.2010, nonché di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale.

Con motivi aggiunti, depositati in data 24.7.2012

-del provvedimento concessorio del 7.12.2011 con cui veniva concesso alla ditta A.L. &c. SAS di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo in area portuale sino al 31.8.2012 e degli atti presupposti e consequenziali, in particolare della delibera di Giunta comunale n. 588 del 29.11.2011, avente ad oggetto "Atto di indirizzo per il rilascio licenza demaniale marittima per occupazione temporanea ditta A.L. &c. SAS" e della comunicazione del Comune di Civitanova Marche del 18.1.2012, con la quale si autorizza l'utilizzo del fabbricato insistente sull'area demaniale.

Con motivi aggiunti depositati il 9.5.2013.

-dell'ordinanza dirigenziale n. 03/2013 R.O., prot. n. 2198 del 15.1.2013, con la quale era ordinato l'immediato sgombero dei locali dei manufatti indicati nella licenza n. 35/2008, rep. n. 4036 del 19.2.2005 scaduta il 31.12.2010, "da ogni tipologia di attrezzatura, materiale, macchinario, bene e/o rifiuto presente al suo interno", nonché di "tutte le eventuali strutture, manufatti, attrezzature, rifiuti e/o altro materiale di qualsiasi natura presente sull'area demaniale marittima e macchinari e/o altro materiale di sua proprietà attualmente presente all'interno del manufatto adiacente all'area scoperta di che trattasi", con avvertimento che, in caso di inottemperanza dell'ordine ingiunto, si sarebbe proceduto d'ufficio in danno dell'obbligato con recupero delle spese ai sensi degli artt. 54 e 84 c. nav. nonché di ogni altro atto annesso, connesso, prodromico, presupposto e consequenziale e nello specifico, in particolare, l'atto di comunicazione del Comune di Civitanova Marche del 18.3.2013, prot. n. 13682, pratica n. DEM - 132 - 2010 in riscontro alla nota del 18.2.2013 del legale della curatela fallimentare, con cui si precisava che l'ordinanza n. 03/2013 di cui sopra descritta, è volta alla necessità di liberare il capannone dalle attrezzature, macchinari ed altri beni mobili di "indubbia proprietà esclusiva della curatela" e che con detto atto ordinatorio si "prevede solo la liberazione del capannone, nel senso dell'asportazione degli attrezzi, dei macchinari ed altro simile, cosa ben distinta e diversa dalla rimozione e demolizione dello stesso capannone" e di tutti i pareri presupposti e consequenziali;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Civitanova Marche e di Agenzia del Demanio -Filiale Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Espone la ricorrente che, in data 19.2.2008, il Comune di Civitanova Marche concedeva al Fallimento n. 3786/2007 della società "Cantiere N.L. & P.A. S.r.l.", con scadenza il 31.12.2010 (in rinnovo della concessione demaniale marittima n. 12/2006, Rep. 3918 del 5.11.2007 già intestata alla società "Cantiere N.L. & P.A. S.r.l.", in seguito dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata con sentenza del 27.12.2007, n. 3786) la licenza di concessione demaniale n. 24/2007, Rep. 3938 del 19.2.2008 per la superficie demaniale marittima per complessivi mq 4000,00, situata alla Via G. Matteotti e precisamente a Nord del Porto di Civitanova Marche.

Successivamente, in data 19.2.2009, il Comune di Civitanova Marche concedeva sempre all'odierna ricorrente l'apposita licenza suppletiva n. 35/2008 Rep. 4036 del 19.2.2009 del Registro Concessioni Anno 2008, "per alcune variazioni apportate alle strutture in concessione, oltre che alla rettifica della superficie scoperta", per un'area demaniale marittima di complessivi mq 3959,00 situata in Via L. da Vinci, all'interno dell'area portuale di Civitanova Marche seguito di istanza del curatore fallimentare, volta ad ottenere la variazione delle superfici inserite nella concessione demaniale marittima n. 24/2007.

In data 23.11.2009, il Comune adottava provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima n. 35/08 assentita al curatore del Fallimento n. 3786/2007, "per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione", ai sensi dell'art. 47, lett. b), e) e f) cod. nav., che veniva impugnato dalla curatela fallimentare con apposito ricorso al Tar Marche (n. 91/2010), il cui giudizio veniva deciso nella Camera di Consiglio del 24.2.2010 con sentenza depositata in data 4.3.2010 (n. 90/2010) che annullava il provvedimento impugnato accogliendo le istanze della curatela fallimentare.

Successivamente, in prossimità della vendita del complesso aziendale della società dichiarata fallita, il Comune di Civitanova Marche provvedeva ad inviare atto di comunicazione del 27.4.2010, con cui si riservava ogni decisione in ordine all'eventuale rinnovo e destinazione dell'area demaniale alla scadenza del 31.12.2010 e comunicava che a tale data l'area demaniale marittima sarebbe dovuta essere riconsegnata "salva ogni determinazione in ordine all'applicazione dell'art. 49 del codice della navigazione".

In data 28.5.2010, l'attuale concessionario presentava al Comune di Civitanova Marche istanza di rinnovo della concessione demaniale assentita n. 35/2008 del 19.2.2009, rep. n. 4036, per il periodo 1.1.2011-31.12.2011. Il Comune di Civitanova Marche, in data 23.6.2010 comunicava avviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990, dovendo l'Amministrazione comunale stessa procedere ad un bando di gara pubblico in conformità dell'art. 1, L. n. 25 del 2010 di conversione del D.Lgs. n. 194 del 2009. Di seguito l'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova comunicava alla ricorrente con lettera raccomandata a.r. l'avvio di procedimento amministrativo di acquisizione al demanio dello Stato dell'immobile presente sull'area demaniale assentita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 cod. nav. In seguito alla presentazione di controdeduzioni, in data 28.6.2010 l'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche comunicava alla ricorrente curatela di non procedere all'acquisizione allo Stato del manufatto in questione.

In data 11.11.2010, la curatela fallimentare presentava nuova istanza di rinnovo della medesima concessione demaniale marittima al Comune di Civitanova Marche, acquisita in pari data con prot. n. 55955.

Con Provv. del 27 dicembre 2010 prot. n. 63714 del 29.12.2010, impugnato con il ricorso introduttivo, il Comune di Civitanova Marche comunicava di non potere accogliere l'istanza di rinnovo del 28.5.2010, poiché riteneva necessario applicare il procedimento ad evidenza pubblica e in pari tempo disponeva la riconsegna dell'area demaniale assentita in pristino stato, richiamando il precedente atto di comunicazione del 27.4.2010, nonché l'applicazione dell'art. 49 cod. nav. in riferimento alla devoluzione delle opere esistenti sull'area demaniale allo Stato.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10 della L. 7 agosto 1990, n. 241, la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 cod. nav., 19 e 25 reg. nav. mar. cod. nav., eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, violazione e falsa applicazione del contenuto dell'atto concessorio, difetto assoluto del presupposto.

In particolare, nel provvedimento impugnato, l'Amministrazione negherebbe il rinnovo della concessione e disporrebbe a carico della curatela fallimentare la ripresa in consegna e la restituzione dell'area demaniale marittima in pristino stato senza attendere il completamento del procedimento finalizzato al rilascio dell'atto di rinnovo della concessione, avviato con comunicazione del 17.11.2010 da parte della stessa amministrazione pubblica. Non vi sarebbero altresì i presupposti per il diniego e la restituzione in assenza d'indizione della gara.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 49 cod. nav, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità in relazione all'assenza dei presupposti per l'acquisizione delle opere non amovibili.

Con i primi motivi aggiunti, depositati il 20.4.2011, parte ricorrente impugna l'ordinanza dirigenziale n. 004/2011 R.O., prot. n. 2607 del 19.1.2011 tesa a fare eseguire lo sgombero di ogni "tipologia di attrezzature (mobili e/o fisse) presenti" e, infine, a "rimuovere l'occupazione abusiva determinata dall'imbarcazione in legno presente sull'angolo nord-est dell'area demaniale marittima".

Tale atto viene contestato con due motivi di ricorso. Con il primo essenzialmente si deduce l'illegittimità derivata, per non avere l'Amministrazione atteso la conclusione del procedimento di rinnovo e con il secondo per non avere rispettato il diritto del concessionario a continuare a gestire i beni fino al subentro.

Con ordinanza 27.5.2011 n. 393 è stata respinta l'istanza cautelare presentata unitamente ai primi motivi aggiunti, ritenendo che fosse pacificamente scaduta la Concessione demaniale e considerato che tale concessione, scaduta il 31.12.2010 e regolarmente sottoscritta, prevede la riconsegna in pristino dell'area, con relativo sgombero dei manufatti impiantati. L'ordinanza era confermata, sostanzialmente con la medesima motivazione, dalla sezione IV del Consiglio di Stato con ordinanza 10.10.2011 n. 4583.

Con motivi aggiunti depositati il 24.7.2012, parte ricorrente impugna un provvedimento di concessione temporanea a favore della contorinteressata Ditta A.L. & C. Sas, che comprenderebbe parte della concessione in precedenza della ricorrente, oltre ad alcuni atti presupposti e consequenziali.

Parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 7, 9 e 10, L. 7 agosto 1990, n. 241, violazione del giusto procedimento, incompetenza ed eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare illogicità, contraddittorietà, incompletezza, arbitrarietà, difetto di istruttoria e di presupposto, per essere stata assegnata alla controinteressata, all'interno della concessione temporanea, la disponibilità di beni della curatela.

Con il secondo motivo parte ricorrente afferma che il provvedimento impugnato mancherebbe dei presupposti per il rilascio di una concessione temporanea.

Con il terzo motivo lamenta l'impossibilità di rilascio di una concessione temporanea in assenza di gara. Chiede inoltre il risarcimento dei danni.

Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 9.5.2013, parte ricorrente impugna l'ordinanza dirigenziale n. 03/2013 R.O., prot. n. 2198 del 15.01.2013, con la quale veniva ordinato l'immediato sgombero dei locali dei manufatti indicati nella licenza n. 35/2008, rep. n. 4036 del 19.2.2005 scaduta il 31.12.2010, "da ogni tipologia di attrezzatura, materiale, macchinario, bene e/o rifiuto presente al suo interno", nonché di "tutte le eventuali strutture, manufatti, attrezzature, rifiuti e/o altro materiale di qualsiasi natura presente sull'area demaniale marittima e macchinari e/o altro materiale di sua proprietà attualmente presente all'interno del manufatto adiacente all'area scoperta di che trattasi".

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza in quanto il capannone contenente i manufatti sarebbe di proprietà della curatela, con il secondo, proprio a causa della presenza di un immobile di proprietà della curatela, si afferma che il provvedimento mancherebbe di proporzionalità e che il Comune avrebbe dovuto rivedere i provvedimenti in precedenza emanati. Con il terzo motivo si deduce l'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento e la frustrazione delle esigenze del privato. Con il quarto motivo si lamenta che l'utilizzo dell'immobile e dei beni in esso contenuti sarebbe stato concesso illegittimamente alla Ditta A.L. & C. SaS con il provvedimento impugnato con i precedenti motivi aggiunti.

L'istanza cautelare presentata con questi i motivi aggiunti era respinta, ritenendo il Tribunale che il provvedimento si presentasse, in sostanza, consequenziale a quello impugnato con il ricorso introduttivo (e con i primi motivi aggiunti), per il quale era stata respinta l'istanza cautelare con la citata ordinanza di questo Tribunale 393/2011, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza Cds Sez. V 4583/2011.

Si sono costituiti il Comune di Civitanova Marche e l'Agenzia del Demanio -Filiale Marche, resistendo al ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 9.3.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti. Si

prescinde quindi dalla trattazione delle eccezioni preliminari.

1.1 Con il ricorso introduttivo, il primo e il terzo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente contesta i provvedimenti del Comune di Civitanova Marche relativi al mancato rinnovo della concessione e all'ordine di sgombero della medesima.

1.2 I motivi di ricorso sono infondati, come ritenuto in sede cautelare da questo Tribunale per il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti (ordinanza confermata in appello).

1.3 Difatti, per costante giurisprudenza, il concessionario di un bene demaniale non può vantare (se non diversamente disposto nell'atto concessorio) alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto e il relativo diniego, comunque esplicitato, nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell'agire amministrativo, non necessita di ulteriore motivazione (essendo parificabile al rigetto di un'ordinaria istanza di concessione), né implica alcun "diritto d'insistenza" allorché la Amministrazione intenda procedere ad un nuovo sistema d'affidamento mediante gara pubblica o comunque procedura comparativa. Pertanto, in sede di rinnovo di una concessione, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di altro soggetto richiedente lo stesso titolo (CdS Sez. V 21.11.2011 n. 6132), con possibilità d'indizione di una gara al riguardo senza necessità di particolare motivazione con riferimento alla richiesta di rinnovo (non ha quindi alcuna rilevanza che la domanda di rinnovo della ricorrente sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 194 del 2009, convertito nella L. n. 25 del 2010). Nel caso in esame, la concessione prevedeva la restituzione dell'area alla scadenza, quindi le censure sono destituite di fondamento. Né vi è alcuna pendenza di un procedimento di rinnovo della concessione, dato che l'impugnato provvedimento ove si ordina la restituzione dell'area in concessione è anche esplicito diniego alla richiesta di rinnovo, e non è rilevante la presentazione di più istanze (tra l'altro l'istanza di rinnovo dell'11.11.2010 è regolarmente citata nel provvedimento di diniego). Non è quindi riscontrabile alcun vizio di carattere procedimentale (vista l'adozione dell'apposito avviso di diniego) nel provvedimento impugnato, né tanto meno di carattere sostanziale, dato che la conclusione della concessione alla scadenza è il normale destino della medesima, salvo circostanze particolari.

2 Con riguardo al secondo motivo, parte ricorrente non è in grado di indicare alcuna norma che preveda la permanenza della concessione nell'attesa d'indizione della gara, prevedendo anzi la normativa esattamente il contrario: l'acquisizione delle opere non amovibili alla scadenza salvo rinnovo. Anche il Consiglio di Stato, ha rilevato che "L'art. 49 c. nav. - che richiama l'istituto dell'accessione, di cui all'art. 934 c.c. con deroga al principio dell'indennizzo, di cui al successivo art. 936 - va interpretato nel senso che l'accessione si verifica "ipso iure" al termine del periodo di concessione per le opere non amovibili, costruite su zona demaniale (così, CdS sez. VI, 14.10.2010 , n. 7505). L'acquisizione gratuita al demanio - ai sensi dell'art. 49 c. nav. - dei beni non amovibili costruiti dal concessionario su area demaniale avviene "ipso iure" al termine del periodo di concessione e tale regola trova applicazione anche in caso di rinnovo della concessione (CdS sez. VI, 14.10.2010 n. 7505, CdS, sez. I, 24.1.2012, n. 3522). Ovviamente le medesime motivazioni valgono nel caso si sia ritenuto di non acquisire il bene e di ordinarne eventualmente la demolizione ai sensi del medesimo art. 49.

3 L'infondatezza del ricorso introduttivo porta all'infondatezza del primo ricorso per motivi aggiunti, dato che non è presente alcun vizio di illegittimità derivata. Con riguardo al secondo motivo, si ribadisce come parte ricorrente non sia in grado di indicare alcuna norma applicabile alla fattispecie che preveda la permanenza della concessione nell'attesa di indizione della gara, essendo previsto, sia dalla norma, sia dal provvedimento concessorio, l'esatto contrario: lo sgombero e l'acquisizione delle opere non amovibili alla scadenza salvo rinnovo. Difatti, non sono applicabili alla concessione in esame né le proroghe per le concessioni a carattere turistico-ricreativo, né la normativa per le concessioni idroelettriche (legge 16.3.1999 n.79, art.12), in presenza della disciplina specifica dettata dal Codice della Navigazione. Del resto l'infondatezza del ricorso ha trovato conferma, sia pure in sede cautelare, dal giudice di appello.

4 Con riguardo ai secondi motivi aggiunti, non è condivisibile quanto affermato nel primo motivo, cioè che alla Ditta A.L. & C. Sas siano stati concessi beni di proprietà della curatela. Difatti, nell'impugnata concessione non si rintraccia un "diritto di utilizzo" del capannone della curatela da parte del concessionario temporaneo, che non è incluso nel provvedimento concessorio. Né ha tale carattere nota del 18.1.2012 del Dirigente del VII settore del Comune di Civitanova Marche, che autorizza solo un accesso saltuario al capannone per ragioni di manutenzione e di sicurezza, così come il precedente atto di indirizzo della Giunta Comunale del 29.11.2011 prospetta compiti di custodia e di vigilanza. In ogni caso, la presenza di beni della ricorrente all'interno dell'area oggetto della concessione temporanea è dovuta solo al mancato sgombero del capannone, pacificamente non effettuato dalla ricorrente (dato che tale mancato sgombero è oggetto del terzo ricorso per motivi aggiunti).

4.1 Con riguardo al secondo e al terzo motivo, l'assegnazione temporanea alla controinteressata dell'area in concessione è stata correttamente motivata, trattandosi di concessione "di scopo" relativa al completamento della costruzione di due natanti. Si veda, in proposito la sentenza 20.2.2014 n. 235 di questo Tribunale, che ha annullato un successivo diniego di proroga della medesima concessione. Tale decisione richiama il contenuto della deliberazione di G.C. n. 588 del 29.11.2011, ossia del provvedimento di indirizzo in base al quale è stata poi rilasciata la concessione temporanea. Osserva infatti la sentenza che "dal preambolo dell'atto giuntale emerge chiara la volontà dell'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente di concedere alla ditta ricorrente la possibilità di ultimare i lavori de quibus, e questo non solo a tutela degli interessi economici della stessa, ma soprattutto a tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti e delle ditte dell'indotto locale" (Tar Marche 235/2014 cit.). Del resto, come osserva anche il Comune nelle proprie memorie, l'ipotesi dell'occupazione anticipata, prevista dall'art. 38 c. nav., per il quale l'autorità marittima ha il potere di autorizzare, in pendenza del procedimento di concessione, l'anticipata occupazione di area demaniale portuale a favore del richiedente la concessione, nonché l'uso di beni portuali e l'esecuzione di opere all'uopo necessarie, alle condizioni che saranno stabilite nel definitivo atto di concessione, è applicabile anche ai casi in cui la concessione sia messa a gara. Si tratta peraltro di assegnazioni temporanee a totale rischio dell'assegnatario e non tali da creare nello stesso affidamento nel rilascio della concessione definitiva. Tale scelta è stata motivata in modo esauriente dal Comune, essendo peraltro il provvedimento di concessione temporanea impugnato successivo al 14.11.2011, data in cui il Comune ha ripreso possesso dell'area (si veda il relativo verbale in atti) e al Provv. del 21 marzo 2011

con il quale è stato pubblicato l'avviso pubblico per il rinnovo della concessione (poi fatto oggetto di un procedimento di revoca in autotutela).

4.2 Con riguardo al terzo motivo, al momento del rilascio della concessione temporanea era stato emanato l'avviso pubblico per il rinnovo della concessione (sia pure poi oggetto di provvedimento di autotutela) e il Comune aveva preso possesso dell'area in concessione, per cui la concessione temporanea è stata correttamente rilasciata, come specificato riguardo ai primi due motivi di ricorso.

4.3 L'infondatezza del secondo ricorso per motivi aggiunti implica l'infondatezza della richiesta risarcitoria, peraltro genericamente formulata.

5 Passando ai terzi motivi aggiunti, gli stessi sono infondati, come già affermato da questo Tar in sede cautelare. In particolare, con riguardo al primo motivo di ricorso, nonostante la mancata acquisizione del capannone che insiste sulla concessione, ritenuto ancora di proprietà della curatela, è obbligo di essa, in considerazione della perdita dei diritti concessori e dell'eventuale demolizione del medesimo, sgomberarlo dalle attrezzature di sua proprietà. Non è palesemente configurabile, come già ritenuto in sede cautelare, alcuna violazione del giusto procedimento, eccesso di potere principio di proporzionalità, di legittima aspettativa del privato o di obblighi di motivazione per un provvedimento dovuto e meramente consequenziale agli atti precedenti. Ciò in particolare a fronte della concessione alla ricorrente, nel verbale del 14.11.2011, di un termine di 60 giorni per la vendita delle attrezzature ancora presenti all'interno del manufatto.

5.1 Con riguardo al secondo e al terzo motivo di ricorso, non è configurabile alcun obbligo del Comune di riaprire il procedimento a fronte di mere allegazioni sulla proprietà del capannone, dato che l'alternativa all'acquisizione delle opere non amovibili ex art. 49 del Codice della Navigazione è la facoltà dell' autorità concedente di ordinarne la demolizione, con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato, per cui non appare esservi un interesse privato concorrenziale con l'interesse pubblico al recupero dell'area della concessione, nell'impossibilità di acquisizione del manufatto. Ne consegue che non ha rilevanza per la controversia, incidendo casomai su atti successivi la questione relativa al destino del capannone (acquisizione o demolizione) al momento incerta per la divergenza di pareri tra l'Agenzia del Demanio e il Comune di Civitanova Marche, dato che il Codice è comunque chiaro sul destino delle opere persistenti alla scadenza della concessione demaniale: rimozione se amovibili, acquisizione, o eventuale demolizione se non amovibili, non cambiando le decisioni che saranno prese in proposito la necessità di provvedere allo sgombero delle attrezzature presenti all'interno del capannone.

5.2 Con riguardo al quarto motivo, si ribadisce come la concessione rilasciata alla L.A. & C. SaS non comprenda il capannone di proprietà della ricorrente ed è irrilevante un eventuale utilizzo (peraltro, vista la natura della concessione, temporaneo e di breve durata) da parte della ditta citata di beni eventualmente di proprietà della curatela non sgomberati all'atto del rilascio dell'area.

6 Si deve infine, con riferimento alla questione generale sottesa al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, ribadire che la sentenza 235/2014 non individua alcun principio per cui la concessione debba essere rinnovata o prorogata nelle more dello

svolgimento di procedure di evidenza pubblica, riferendosi tale decisione al particolare caso di una concessione temporanea di breve durata caratterizzata dalla stretta connessione con lo scopo del completamento di due imbarcazioni nell'area della concessione.

7 Il ricorso e i motivi aggiunti devono quindi essere respinti, unitamente alla richiesta risarcitoria presentata con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

7.1 Le spese possono essere compensate, in considerazione della notevole complessità della vicenda procedimentale

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore